

e questi per altro non si potranno sparare, che nel luogo preciso che sarà indicato dal Sindaco.

Articolo 25.

In ogni stagione sarà proibito lo sparo dei mostaretti, e delle cartagnette / Bomba / spari grosse. Anche le communi dovranno in campo aperto disporre in maniera che lo sparo venga a riunirsi lontano dagli edifici, ed in luogo che non si impedisca il passaggio della popolazione.

Articolo 26.

Non è lecito tenere, cataste di legna, o frasche, ed altre materie accendibili in modo che sporgano sulle contrade, ed in luoghi presumibilmente soggetti ad incendio.

Articolo 27.

Sarà proibito di attraversare le contrade di notte tempo con tizzoni accesi: e dovranno quelli che vogliono far lume nel cammino usare fanali, od altri effetti da cui non abbia a temersi l'incendio.

Articolo 28.

È proibito di collocare nelle contrade e nelle finestre bagieri, formelle, e simili colto uspo di accender fuoco. E anche di giorno qualora si abbia a traversare la strada, specialmente in Estate ed in giorni ventosi per provvedersi di fuoco, si dovrà questo trasportare coperto in modo che non possa mandare fiamme, o andar, usbita qualche bagia.

Articolo 29.

Storali destinati a contenere paglia, foglie, canape, e simili
inotiche, e di famelle fosforie, intramie, spiriti ed altre materie
facilmente accendibili; dovranno anche nell'interno delle istesse botte,
che tenersi collocate in maniera che non possano essere incendiate
ne possono facilmente causare incendio.

Articolo 30.

E' vietato di riporre qualunque immondizia, scaricelli di
setame, ed altre materie fetenti nelle piazze, ed altri luoghi pubblici.
Sarà anche proibito di tenere a que' felici e stagnanti incivili
zali delle abitazioni.

Articolo 31.

Non si potrà sulle pubbliche vie e piazze dare dalle case fuo-
ro a cefici, acque infette, o corrotte, od altrimenti, e per che da abitanti
ferite a lavare le botte, e molto meno gli avanzi del vino dopo
la sua distillazione. Per questo oggetto dovrà far uso di pozzi
morti, o in altro modo qualunque dovrà il proprietario curare
la estrazione senza dar loro lo spolo sulla via.

Articolo 32.

Sarà proibito a qualunque proprietario di tenere depositi
di setame che non sia di per di procurato colla diligenza continua
nelle proprie famiglie, e che in vece sia trasportato fuori di paese,
altri che in proprii distanti fuori dell'abitato almeno duecento
metri.

Articolo 33.

E' proibito gettare qualunque cosa dalle finestre, o balconi nella

vie, di portarvi o far spar bestie infette publiche, o gettarvi il sangue, o le interiora, distendervi e riporvi pelli fresche non in comodo dei vicini e di transitanti; di lasciar nelle vie, e nei cortili bestie morte, le quali dovranno essere pollistrate alla profondità di un metro fuori dell'abitato, e del publico passaggio

Articolo 34.

E' proibito nelle vie pubbliche trébbiare, o mondarvi grano, pectare o nettare il lino, spiumare uccelli, e farvi orukeria, o farvi le piume.

Articolo 35.

Non sarà lecito di lasciar vagare nelle vie interne dell'abitato porci, cani mastini, od altre bestie. I cani mastini, o soliti a uccidere si dovranno tenerli sempre legati in modo che non possano mai offendere od inquietare i transitanti. Quei cani poi per gli usi cui sono destinati si debbano condurre per pubbliche vie, dovranno essere condotti per fune, o manichi di muscoliera.

Articolo 36.

Si faranno subito uccidere i cani sospetti di idrofobia, o morsure da cani rabbiosi, o che uccidero addentato qualche persona, tutto dentro i soli abiti.

Articolo 37.

E' vietato di condurre alla corsa lungo le contrade i carri, carretti, o vetture, cavalli, ed uccelli, ne potranno lasciarli scorrere in modo che resti in un modo di transitato ai passeggeri.

Dovranno inoltre esser marcati d'un segno alla corna, ed

alla coda i buoi folto finire.

E' anche proibito ai Carratori di guidare il loro Carro, o Carrotona, per la contrade del paese stando seduti, od impiedi in i medesimi. Dovranno eglino invece camminare a fianco delle bestie colle redini alla mano.

Articolo 38.

Non si potranno tener Cavalli, od altre bestie da soma nelle piazze, e nellivcontrade fatto due legoli ad anelli, o quali fisci, cuetto il tempo strettamente necessario per la foratura e streghatura ove la larghezza della strada lo permetta, e quello necessario pel caricamento, o scaricamento.

In questi casi tanto il proprietario delle bestie, come colui per cui conto s'è fatto il caricamento o lo scaricamento sono tenuti a nettare il luogo che fosse stato sporcato sia dalle bestie, sia dagli oggetti caricati, o scaricati.

Articolo 39.

E' vietato di recar s'fregio o danno ai muri, luoghi pubblici, e pianche delle passeggiate.

Articolo 40.

Sara' obbligo dei Proprietari di tener pulite ed in buono stato i tetto le di cui acque piovane si raccolgono in cisterne. Qualora le acque raccolte in queste diventino infette e acide non potranno i proprietari rifiatarle allo spurgo delle medesime.

Capo 4.

Dei Maellai

Articolo 41.

Non si potrà vendere carne, o partecere l'esercizio di Brucajo, se non previa dichiarazione al Sindaco; ne verun esercente esferir dall'esercizio di macellajo senza preventivo diffidamento all'istesso Sindaco un mese prima.

Articolo 42.

Non si potrà annunziare bestiame se non previa dimostrazione del titolo di legittimo possessore, e previa visita di persona a pratica sullo stato di salute del capo di bestiame da macellarsi.

I venditori devono esferir innante della dichiarazione della seguente visita. Se carni insalubri o morbose faranno sequestrare, ed ove non si faccia opposizione in via giudiziaria fra due ore faranno distrutte.

Articolo 43.

Non si potrà vendere carne di vari capi di cinghietti, o da erigersi nella Pubblica Veccheria. Se carni così dette minute, le viscere, lingue, cervello, testate, dovranno essersi in vendita sotto la tettoja del medesimo sito sarà costrutta a diligenza del Municipio.

I venditori della carne minute, dei pesci &c. andranno soggetti ad un dritto di piazza secondo la tariffa deliberata nella presente tornata primavera, e di cui si parla all'Art. 11. di questo regolamento, e nessuno potrà attendere alla vendita di simili oggetti per le vie del Villaggio senza prima aver pagato il dritto stesso.

Articolo 44.

Sarà proibito agli esercenti professione di Brucajo di macellare

lacci, e qualunque altro capo di bestiame dovranno pubblicamente
venderlo entro il popolato, e non si potrà dar luogo a simili macella-
mento da in fuori distante almeno duecento metri dall'abitato. I
macellai faranno tenuto pulire del sangue e delle immondizie
i luoghi in cui si eseguisce il macellamento, affinché in qual-
unque stagione dell'anno non si possa dar luogo a odori fetenti.

Articolo 43.

I macellai e venditori di carne dovranno tenere la carne tutta
macellata esposta al pubblico e venderla ai ricchi ed altri senza
distinzione, ed al prezzo portato da un castello che dovranno tenere
affisso al di fuori della bottega, indicando in tutte lettere a tortara
grandi il prezzo di vendita.

In caso di variazioni di prezzo dovranno prima variare il cas-
tello. L'alterazione momentanea di prezzo in odio di undoglie av-
ventori agricole alla rifazione di vendita.

Articolo 44.

I venditori di carne dovranno tenere i pesi aggiustati,
bollati, e controllati dal Serificatore. Chiunque falserà il
peso oltre la rifazione del danno astennini di Legge, sarà
tenuto ad una multa in favore del Comune non minore di
lire cinque.

Le cose dette "aggiunte" non potranno mai eccedere il
fatto del totale.

Articolo 45.

Non potrà essere in vendita la carne prima che siano passate

almeno tre oncie d'acqua la bestia fu uisa.

Articolo 48.

Dovranno i stallai, e venditori di manci assere le botteghe, tavole, uttelli, e pesi sempre puliti di ogni lordura. I loro abiti faranno sempre puliti, e dovranno inoltre vestire un fuciletto di panno lino bianco.

E proibito a chiunque di fucare dentro le botteghe e in banchi dove si vende la carne, il pesce, e gli altri commestibili.

Capo 5.^o

Dei Samaritani, magroci, venditori di vino
di bisande e di commestibili

Articolo 49.

Il pane dovrà essere ben cotto, fabbricato con farina di grano che sia a punta, e senza ombra di tarso, o di altro difetto che possa pregiudicare la pubblica salute.

Qua lora nella farina del frumento volesse mescolarsi d'altre qualità dovrà prima farse ne denuncia in iscritto al Sindaco, il quale col Consiglio Delegato fisserà il prezzo del pane.

Articolo 50.

Il Sindaco potrà col parere del Consiglio Delegato fissare settimanalmente il prezzo del pane, osservando le norme prefette dalle Leggi.

Articolo 51.

Il pane si venderà a giusto peso, e non staderà esatte. Chiunque

falserà il peso inosservata in una multa a favore del Comune non minore di Lire cinque.

Il grano dovrà tenersi in modo che ogni qualità sia separatamente collata.

Articolo 52.

Non potranno esporti in vendita per la pubblica granaglia, o farine infette, od altrimenti adulterate. Le stive granaglie infette e non invellate, o con mistura d'altri cereali, o materie eterogenee non potranno mai usarsi.

Articolo 53.

Le frutta di qualsivoglia sorta non potranno esporti in vendita se non siano ben mature. Le frutta acerbe ed immature dovranno essere immediatamente distrutte.

Articolo 54.

Non sarà lecito di vendere commestibili o bevande senza averne prima fatta dichiarazione all'Uff.^o Comunale, da cui potrà farsi praticar visita dei generi da vendere a fine di frode.

Sempre quando questi risulteranno corrotti, alterati, mescolati a frode con altre sostanze, o comunque nocivi alla salute verranno sequestrati, ed ove d'uopo distrutti, non facendo si opposizione in via giudiziaria nel termine di ventiquattro ore.

Articolo 55.

Gli introduttori, e venditori di grano, caio, uova, pollame, selvaggine, e d'altri commestibili soliti importarsi nel Comune, non potranno

farne la vendita al minuto, che nel luogo della pubblica Ruccheria,
pagando il dritto portato dalla tariffa. _____

Potrà però il Sindaco, pagato dal venditore il dritto di misura
permettere che tal vendita si faccia in casa privata o botteghe, o
per le vie dell'abitato. _____

_____ Articolo 56. _____

Qualunque venditore avrà una delle misure dei pesi o delle misure,
e questo non meno che qualunque recipiente se dovrà essere
questi staguati. _____

La fedata da bias non crepette è dichiarata nulla, e rinotte
vafide: conterminazione della dispensione alla steruata del diotto. _____

_____ Seduta Quarto _____

_____ Adunanza _____
Seduzione di otto Aprile mille ottocento inquantanove nella
solita Sala delle adunanze del Consiglio _____

Intervenivano i Consiglieri Cabras, Corongiu, Lega, Pedda
Melis, Scarpino, Mandeddu, Montetorre, Mulas, Parma, Pisanu,
e Tuvieri, e coll'assistenza di un Leggo Comunale infra scritto.

Dichiarata aperta la fedata dal leggo Sind.º Avv.º Capit. conti-
nuava sopra la dispensione del progetto di Polizia Urbana rurale
dall'Articolo 57. all'Articolo 81. L'iva dispensione impegnava-
si principalmente all'Articolo settantatre, però anche
questo cogli altri votandosi all'unanimità come
leggonsi _____